

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 484)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

**Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, a decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, fissò l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A nella misura del 30 per cento e, su quelli di categoria B, nella misura del 26 per cento.

Per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, l'aliquota sui redditi di categoria A fu ridotta al 25 per cento dal 1° gennaio 1948 e alla misura attualmente vigente del 22 per cento dal 1° gennaio 1949. La stessa norma ridusse l'aliquota sui redditi di categoria B al 20 per cento dal 1° gennaio 1947 e al 18 per cento dal 1° gennaio 1948.

Dal 1° gennaio 1951 (articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25) i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche — ed ora, secondo il disposto dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, anche i redditi delle cooperative comunque costituite e delle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita — furono assoggettati ad imposta per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.

Seguì la legge 21 maggio 1952, n. 477, la quale per la prima fascia di reddito di 720 mila lire delle categorie B e C/1, appartenenti alle persone fisiche e agli altri soggetti indicati sopra, e cioè per l'importo compreso tra 240.000 e 960.000 lire, ridusse a metà le aliquote; in conseguenza l'imposta di ric-

chezza mobile di categoria *B*, sulle prime 720.000 lire imponibili dei summenzionati soggetti è — attualmente — pari al 9 per cento. Con questa legge, come notò il ministro Vanoni nel discorso pronunciato in sede di discussione di bilancio al Senato della Repubblica il 27 agosto 1953, mediante la combinazione della detrazione fissa di 240.000 lire e delle due aliquote d'imposta si impresse «un carattere nettamente progressivo alla nostra imposizione reale fino ad un limite sufficientemente elevato di reddito. Infatti, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, che prima della legge sulla perequazione tributaria era del 18 per cento, è ora variabile, senza mai raggiungere, anche per redditi elevatissimi, il livello precedente ».

L'articolo unico del disegno di legge eleva dal 22 al 23 per cento l'aliquota della imposta sui redditi di categoria *A*; avuto riguardo al fatto che su questi redditi di capitale non gravano imposizioni a carattere locale, e tenuto, d'altra parte, il debito conto della loro natura, è sembrato possibile, in un momento in cui il bilancio richiede nuove disponibilità, accrescere lievemente il prelevamento dal tributo sui redditi della specie.

Per i redditi di ricchezza mobile di categoria *B*, si introduce una terza aliquota del

20 per cento, che colpisce la parte di reddito imponibile annuo eccedente l'importo di lire 4 milioni.

Mediante la proposta innovazione si prosegue in quella direzione che il ministro Vanoni indicò nell'intervento sopra citato, lasciando immutato, per tutti i soggetti d'imposta, il trattamento attualmente riservato ai redditi fino a quattro milioni, mentre per la parte di reddito eccedente detto importo si applica, per tutti i soggetti, l'aliquota del 20 per cento.

Si tratta, adunque, d'una accentuazione dei criteri di progressività che la legge 21 maggio 1952, n. 477, introdusse nel trattamento dei redditi mobiliari di categoria *B*, attuata da un livello sufficientemente elevato.

L'introduzione dell'aliquota del 20 per cento consente di incrementare il gettito della imposta in relazione alle suaccennate esigenze del bilancio; la variazione dell'aliquota della imposta mobiliare di categoria *B* — per la fascia superiore dei redditi imponibili — è sembrata un mezzo equo e tecnicamente corretto per fronteggiare le suddette esigenze.

Seguono, nell'articolo unico del disegno di legge, alcune semplici disposizioni intese a regolare l'applicazione delle maggiorazioni di aliquote, con effetto dal 1° luglio 1959.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nello anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dal primo comma hanno effetto dal 1° luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dello esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959.

Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi ruoli, il cui carico è ripartito nel numero di rate bimestrali ancora da scadere fino al 30 giugno 1960.